

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6264 del 23/11/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA MICHELOTTI STEFANO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "CANTINA VITIVINICOLA A GESTIONE FAMILIARE" SVOLTA NELL'AZIENDA AGRICOLA SITA IN COMUNE DI ZIANO P.NO (PC), LOCALITÀ BELGUARDO n° 193.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6422 del 20/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **MICHELOTTI STEFANO**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "CANTINA VITIVINICOLA A GESTIONE FAMILIARE" SVOLTA NELL'AZIENDA AGRICOLA SITA IN COMUNE DI ZIANO P.NO (PC), LOCALITÀ BELGUARDO n° 193.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **MICHELOTTI STEFANO**, avente sede legale in Comune di Ziano P.no, Località Belguardo n° 193, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Ziano P.no e trasmessa dallo stesso con nota 05/04/2017, prot. n° 1001 (acquisita agli atti il 06/04/2017 con prot. n° PGPC/2017/4012), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "cantina vitivinicola a gestione familiare" svolta nell'azienda agricola sita in Comune di Ziano P.no, Località Belguardo n° 193;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Ziano P.no con note del 19/09/2017, prot. n° 2605 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/11487), e del 10/10/2017, prot. n° 2824 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/12563);

Verificato che:

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici dell'abitazione e della cantina) vengono trattate mediante un sistema costituito da n° 2 fosse Imhoff, un pozzetto degrassatore e da un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 12 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro percolatore recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Lora";
- le acque reflue generate dalla lavorazione dell'uva vengono utilizzate agronomicamente ai sensi del Regolamento Regionale n° 1/2016;
- le acque reflue provenienti dal lavaggio delle attrezzature agricole vengono convogliate in una vasca a tenuta e gestite come rifiuto;

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ziano P.no con note del 18/10/2017, prot. n° 2933 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/13042), e del 09/11/2017, prot. n° 3146 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/14113);

Preso atto che il Comune di Ziano P.no (PC), interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota Arpa del 17/10/2017 prot. n. 12936) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la *Deliberazione* della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MICHELOTTI STEFANO** per l'attività "cantina vitivinicola a gestione familiare" svolta nell'azienda agricola sita in Comune di Ziano P.no, Località Belguardo n° 193;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MICHELOTTI STEFANO** (C. FISC. MCHSFN88C20C261Z) per l'attività di "cantina vitivinicola a gestione familiare" svolta nell'azienda agricola sita in Comune di Ziano P.no, Località Belguardo n° 193 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Lora";
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito nel un corpo idrico superficiale "Rio Lora", le seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere adottato un modello di filtro percolatore anaerobico conforme a quanto indicato al punto 5 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003. In particolare si fa presente che:
 - la massa filtrante dovrà essere sostenuta da una griglia forata di materiale anticorrosivo posta a circa 20 cm. Dal fondo della vasca;
 - le acque reflue, preventivamente trattate con fosee Imhoff, devono essere convogliate, mediante apposita tubazione, nella parte inferiore della massa filtrante da dove risale poi lentamente fino allo sfioro in superficie;
 - è indispensabile che vengano realizzate botole le cui dimensioni e posizioni consentano le

necessarie operazioni di svuotamento e controlavaggio del filtro;

- b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore e delle fosse Imhoff dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- c) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato;
- d) per mantenere una corretta efficienza di trattamento, con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, dei grassi dal pozzetto degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore;
- e) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere necessario che vengano eseguite operazioni di pulizia ed eventuale risagomatura del punto di immissione;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Ziano P.no e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento (fosse Imhoff, pozzetto degrassatore e filtro percolatore), nonché dallo svuotamento della vasca a tenuta della piazzola di lavaggio delle attrezzature agricole dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
4. **di dare atto che:**
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Ziano P.no per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Ziano P.no (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.